

AUTEGATO "B" AL REP. 1992/1614 NEL NOTAIO MASLINI



Francesca Riboldi
NOTAIO

**STATUTO della
FONDAZIONE DI PARTECIPAZIONE
"Fondazione Centro Orientamento Famiglia – ETS"**

Articolo 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita una Fondazione denominata "**Fondazione Centro Orientamento Famiglia – ETS**", in forma abbreviata "**Fondazione COF – ETS**" e di seguito, in breve, "Fondazione", che risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e seguenti del Codice Civile.

La Fondazione, già ONLUS, ha avuto origine nel 2012 ad esito della trasformazione dell'Associazione "Centro Orientamento Famiglia Consultorio pre-matrimoniale e matrimoniale".

A seguito dell'iscrizione presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la Fondazione perderà la qualifica di "Onlus", acquisirà la qualifica di Ente del Terzo settore e avrà l'obbligo di usare negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico la locuzione "ente del terzo settore" o l'acronimo "ETS".

La Fondazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117), di seguito anche solo "CTS", e sue successive modifiche, integrazioni e disposizioni attuative.

La Fondazione ha durata illimitata.

Lo statuto costituisce la regola fondamentale di funzionamento della Fondazione.

Potranno essere deliberati regolamenti per la disciplina di aspetti organizzativi particolari o per l'espletamento di particolari finalità o attività.

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Monza, all'indirizzo risultante dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberato dal Consiglio d'Amministrazione.

Eventuali sedi secondarie possono essere istituite con deliberazione del Consiglio d'Amministrazione.

Articolo 2 - Finalità

La Fondazione, di ispirazione cristiana, non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel settore dell'assistenza sociale e sociosanitaria, promuovendo il sostegno e l'assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona.

Articolo 3 - Attività di interesse generale

La Fondazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del CTS, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. b) interventi e prestazioni sanitarie;

lett. c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ri-



Carlo Sin
Francesca

creative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del CTS;
lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla , e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

Nell'ambito delle attività di interesse generale sopra elencate, la Fondazione si prefigge di (elenco a titolo esemplificativo e non esaustivo):

- a) Prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni socio-sanitarie e sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:
 - i. dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;
 - ii. evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento e del neurosviluppo;
 - iii. della prevenzione e cura della persona e della sua salute.
- b) Promuovere e gestire interventi sociali:
 - i. assistendo i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;
 - ii. assistendo donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;
 - iii. realizzando, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;
 - iv. attuando eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la Pubblica Amministrazione per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di fragilità.
- c) Promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, alla coppia e, in genere, alla persona;
- d) Promuovere e gestire:
 - i. attività e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti alla prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica;
 - ii. attività educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezze per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fe-

nomeno del bullismo.

- e) Raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del benessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.

Articolo 4 - Attività diverse, strumentali, accessorie e connesse

La Fondazione, previa deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione, potrà esercitare attività diverse da quelle sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nei limiti delle normative vigenti ed in conformità all'art. 6 del CTS e successivi decreti attuativi.

La Fondazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle linee guida adottate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

La Fondazione può svolgere inoltre tutte le attività strumentali alla realizzazione dei propri scopi, ed in particolare:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, la stipula di convenzioni con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
- b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria, o comunque posseduti;
- c) stipulare convenzioni e contratti con terzi;
- d) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione;
- e) promuovere e organizzare manifestazioni, mostre, attività espositive e/o museali, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti e tutte quelle iniziative ed eventi idonei a favorire un'ampia divulgazione della conoscenza scientifica attorno ai settori di interesse della Fondazione;
- f) istituire premi e borse di studio;
- g) svolgere ogni genere di attività di informazione, formazione, supervisione, corsi e seminari attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori d'interesse della Fondazione;
- h) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

La Fondazione si rivolge ai più larghi settori di cittadinanza senza distinzione di razza, sesso, nazionalità, condizioni economiche, sociali, politiche e religiose.

Articolo 5 – Patrimonio e mezzi economici

Il Patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.



Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dal Fondo di dotazione iniziale;
- b) da eredità, lasciti, dalle pubbliche e private contribuzioni erogate con esplicita destinazione al Patrimonio;
- c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo e che sia destinato a patrimonio per disposizione espressa, per legge o per delibera del Consiglio di amministrazione;
- d) dagli avanzi della propria attività che il Consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del proprio patrimonio.

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone:

- a) dei redditi del patrimonio di cui sopra e dei proventi della propria attività;
- b) delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici e privati versati alla Fondazione, per il raggiungimento del suo scopo;
- c) delle somme derivanti da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio, destinate a finalità diverse dall'incremento del patrimonio stesso per delibera del Consiglio di amministrazione;
- d) degli avanzi di gestione dei precedenti esercizi non destinati a Patrimonio;
- e) dei proventi derivanti dalle raccolte di fondi, ai sensi dell'art. 7 del D. Lgs 117/2017, tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, con continuità, ovvero occasionalmente, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, partecipanti, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

I beni mobili e quelli immobili posseduti, in proprietà o in uso, dalla Fondazione dovranno essere conservati con cura e valorizzati dal punto di vista patrimoniale.

La Fondazione, ove ne ricorrano i presupposti, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 6 - Esercizio finanziario e modalità di gestione

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di amministrazione approva entro il 30 giugno di ogni anno il bilancio consuntivo dell'esercizio decorso e, ove necessario, il bilancio sociale.

Copia del bilancio consuntivo e, ove redatto, del bilancio sociale, unitamente al verbale della seduta del Consiglio di amministrazione in cui sono stati approvati, dovranno essere depositate nei termini e modi di legge, secondo il disposto dell'art. 13 del CTS.

Il Bilancio, redatto ai sensi delle normative vigenti per gli enti del terzo settore, è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Articolo 7 - Partecipanti

Possono ottenere successivamente la qualifica di partecipanti, previa delibera dell'Assemblea dei partecipanti, le persone fisiche, giuridiche, pubbliche o

private, nonché gli enti che ne facciano richiesta condividendo gli scopi della Fondazione.

L'adesione alla Fondazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo.

Ai fini dell'attribuzione della qualifica di partecipante, l'Assemblea valuterà in particolare il contributo che potrà essere dato dal richiedente alle attività della Fondazione, in termini di apporto umano, di impegno volontario o con il conferimento di beni materiali od immateriali, oppure anche attraverso la valorizzazione di sinergie e rapporti istituzionali.

La qualifica di partecipante è intrasmissibile, anche mortis causa.

L'Assemblea dei partecipanti decide, a maggioranza qualificata di almeno i due terzi dei suoi componenti, l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente Statuto;
- comportamento contrario o incompatibile con le finalità della Fondazione.

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- avvio di procedure di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.

I membri possono recedere dalla Fondazione, fermo restando l'obbligo di adempiere alle obbligazioni eventualmente assunte fino a scadenza delle stesse.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto alla Fondazione, almeno tre mesi prima della scadenza dell'anno in corso e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso.

L'esclusione e il recesso non danno diritto alla restituzione di quanto versato a qualunque titolo sino alla data della delibera di esclusione o alla data di efficacia del recesso.

In caso di esclusione e recesso rimangono fermi gli impegni di contribuzione assunti nei confronti della Fondazione relativi all'anno in cui è stata deliberata l'esclusione o comunicato il recesso.

Organo per il reclamo, sia contro i provvedimenti di diniego all'ammissione che per i casi di esclusione deliberati dall'Assemblea, è il Consiglio di amministrazione la cui decisione non è ulteriormente appellabile.

Articolo 8 - Organi della Fondazione

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di amministrazione;
- b) il Presidente e il Vicepresidente;
- c) l'Organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale, ove nominato.
- d) l'Assemblea dei partecipanti.

Articolo 9 - Consiglio di amministrazione - Composizione

La Fondazione è gestita e amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 5 a 7 membri nominati dall'Assemblea dei partecipanti.

I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica sino



all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla propria nomina, salvo dimissioni, revoca o esclusione, e possono essere riconfermati.

In ogni caso in cui venga meno un Consigliere, lo stesso viene sostituito per nomina da parte dell'Assemblea dei partecipanti. L'incarico del Consigliere così nominato scade insieme a quello dei Consiglieri in carica all'atto della sua nomina. Il Consiglio di amministrazione decade automaticamente qualora venga meno la maggioranza dei membri originariamente nominati. Entro il termine di 3 (tre) mesi dalla scadenza o dallo scioglimento il Consiglio dovrà essere ricostituito con procedura avviata a cura del Presidente uscente o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente, o dal membro più anziano.

I poteri degli amministratori sono prorogati, per gli atti di ordinaria amministrazione, sino all'insediamento del nuovo Consiglio di amministrazione.

Il membro del Consiglio di amministrazione sarà dichiarato decaduto qualora non partecipi per tre volte consecutive e senza giustificato motivo alle riunioni regolarmente convocate, ovvero reiteri nonostante gli avvertimenti del Consiglio condotte inadempienti degli obblighi e delle collaborazioni assunte. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute, preventivamente autorizzate dal Consiglio stesso e documentate dall'interessato.

Articolo 10 - Consiglio di amministrazione – Poteri e Delibere

Il Consiglio di amministrazione provvede all'ordinaria e straordinaria amministrazione e alla gestione della Fondazione e in particolare:

- a) elegge nel proprio seno il Presidente, uno o due Vicepresidenti;
- b) può nominare al proprio interno un Comitato Esecutivo, determinandone composizione e poteri;
- c) predispone e attua il programma pluriennale delle attività;
- d) predispone e approva il bilancio consuntivo e, ove necessario, il bilancio sociale;
- e) delibera la forma e la misura minima dei conferimenti e dei contributi eventualmente richiesti ai partecipanti;
- f) predispone e approva i regolamenti interni alla Fondazione;
- g) delibera sull'accettazione di elargizioni, donazioni, legati, eredità e lasciti nonché sull'acquisto e la vendita di immobili e sulla destinazione degli stessi ovvero delle somme ricavate, nel rispetto dei limiti di cui al presente Statuto;
- h) delibera le modifiche statutarie, le trasformazioni, fusioni e/o scissioni, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti;
- i) delibera lo scioglimento della Fondazione e la nomina dei liquidatori, con la maggioranza qualificata di almeno due terzi dei propri componenti.

Il Consiglio di amministrazione potrà conferire eventuali deleghe di funzioni sia al Presidente, sia ai singoli componenti il Consiglio stesso, nei limiti individuati con propria deliberazione assunta e depositata nelle forme di legge.

Gli atti di carattere straordinario dovranno invece essere in ogni caso deliberati dal Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente e si riunisce validamente con la maggioranza dei propri membri.

L'avviso di convocazione deve essere inviato, anche a mezzo di strumenti telematici, almeno sette giorni - riducibili a due in caso di urgenza - prima della

riunione, indicando luogo, ora e ordine del giorno.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio dell'esercizio ovvero su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti o ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo le diverse maggioranze qualificate previste dal presente statuto. In caso di parità è dirimente il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale, che viene inserito in ordine cronologico nell'apposito Libro e firmato dal Presidente e dal Segretario dell'adunanza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente.

Articolo 11 - Presidente e Vicepresidente

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio di amministrazione tra i propri membri con il voto favorevole dei due terzi dei suoi componenti.

Il Presidente della Fondazione:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi e, previa delibera del Consiglio di amministrazione, agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con facoltà di farsi assistere legalmente;
- c) cura l'osservanza dello statuto;
- d) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione;
- e) esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione;
- f) cura le relazioni con Enti, Istituzioni e Imprese Pubbliche e Private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione;
- g) può delegare parte dei suoi compiti e poteri al Vicepresidente e ad altri Consiglieri.

In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente.

Articolo 12 - Organo di Controllo e soggetto incaricato della revisione legale

Ai sensi dell'art. 30 del CTS, la Fondazione si dota di un Organo di Controllo, anche monocratico i cui membri sono nominati ad ogni rinnovo dall'Assemblea dei partecipanti.

Ai componenti dell'Organo di Controllo si applica l'art. 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti, che ricoprirà il ruolo di Presidente.

Nel caso in cui venga eletto un organo collegiale, esso è composto da tre membri effettivi.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adequazione



dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento e ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge.

L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del CTS, e in caso di redazione del bilancio sociale, attesta che sia stato redatto in conformità alle disposizioni di legge e relative linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

I membri dell'Organo di controllo restano in carica tre anni e possono essere confermati. Essi possono assistere alle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del CTS ovvero nel caso diventi obbligatorio in base ad altre disposizioni di legge, la Fondazione dovrà nominare un soggetto incaricato della revisione legale.

Ove l'assemblea dei partecipanti non nomini un soggetto appositamente incaricato di tale funzione, tale compito può essere svolto dall'Organo di controllo che dovrà essere costituito interamente da revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro.

Il Revisore legale dura in carica tre anni e può essere rieletto; provvede al riscontro della gestione finanziaria, accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci, effettua verifiche di cassa e banca.

All'Organo di Controllo e al Revisore, se nominati, sarà riconosciuto un compenso annuale determinato dall'Assemblea dei partecipanti.

Articolo 13 - Assemblea dei partecipanti

L'Assemblea dei partecipanti, seppur priva di poteri gestionali o istituzionali, è la sede in cui il Consiglio di amministrazione informa i membri dell'andamento delle attività, dei progetti in corso e futuri e ascolta le istanze e osservazioni di chiunque desideri fornire il proprio contributo.

L'assemblea dei partecipanti, inoltre, nelle forme che saranno stabilite in apposito regolamento predisposto dal Consiglio di amministrazione in modo che sia garantita adeguata democraticità, elegge - anche tramite voto di lista - i membri del Consiglio di amministrazione, Organo di controllo e, ove venissero superati i limiti di cui all'art. 31 del CTS oppure ove divenisse obbligatorio in base ad altre disposizioni di legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

I Partecipanti devono essere convocati in assemblea almeno una volta all'anno per iniziativa del Presidente del Consiglio di amministrazione, che ne presiederà le riunioni con l'assistenza di un Segretario nominato dall'Assemblea.

Dovranno poi essere convocati in Assemblea tutte le volte che sia necessario e, in ogni caso, allo scopo di rendere un parere richiesto dal Consiglio di amministrazione.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte dal Presidente del Consiglio mediante comunicazione scritta contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. Tale comunicazione dovrà pervenire a ciascun partecipante non meno di cinque giorni prima dell'Assemblea.

L'assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei partecipanti. In seconda convocazione, l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei partecipanti presenti.

La seconda convocazione dovrà tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.

L'assemblea delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

È ammessa la partecipazione per delega all'assemblea. Ciascun partecipante potrà delegare a parteciparvi in sua vece un altro partecipante che non potrà avere più di tre deleghe.

E' ammessa la possibilità che l'Assemblea si tenga mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente.

In particolare, l'Assemblea dei partecipanti:

- a) fornisce proposte e pareri in relazione ai programmi futuri della Fondazione;
- b) riceve chiarimenti dal Consiglio di amministrazione in merito alle attività svolte;
- c) avanza istanze e richieste in genere all'organo amministrativo;
- d) nomina i Consiglieri, l'Organo di controllo ed eventualmente, qualora la sua istituzione divenga obbligatoria ex lege, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

Articolo 14 - Volontari

La Fondazione può avvalersi di volontari, che esprimono la volontà di contribuire alle attività di interesse generale in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017.

La Fondazione iscrive in un apposito registro vidimato, tenuto a cura del Consiglio di amministrazione, i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

La Fondazione deve assicurare i volontari che operano in Italia contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/17.

Le modalità di partecipazione come volontario all'attività della fondazione verranno meglio precisate in apposito regolamento approvato dal Consiglio di amministrazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabiliti dalla Fondazione stessa, che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti dal D. Lgs. 117/2017.

La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione.

I volontari non occasionali possono richiedere di essere ammessi quali "partecipanti" della Fondazione.

Articolo 15 - Scioglimento

In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa il patrimonio verrà devoluto, previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Nazionale



Unico del Terzo Settore, ad altri Enti del Terzo Settore da individuarsi con la deliberazione che avrà ad oggetto lo scioglimento e che nominerà altresì il Liquidatore.

Gli immobili eventualmente ricevuti dalla Fondazione in uso gratuito, comodato o altro diritto - anche superficiario - per i suoi fini statutari, all'atto di scioglimento della stessa, ritorneranno nella piena e libera disponibilità del legittimo proprietario concedente salva diversa determinazione del medesimo.

Articolo 16 - Clausola di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice civile della legge 106/2016, del D.lgs. 117/2017 e le norme di legge vigenti in tema di fondazioni di diritto privato.

Art. 17 - Controversie

Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra i membri e tra questi e la Fondazione o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro nel cui territorio di competenza ha sede la Fondazione.